



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Decreto di regolamentazione di udienza a trattazione scritta

Il giudice

letti gli atti del procedimento sopra indicato;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e s.m.i.;

p.q.m.

dispone che la prossima udienza - che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti - sia sostituita dallo **scambio di note scritte** contenenti le istanze e conclusioni, e che - ove sia prevista la comparizione del ctu per il giuramento - l'ausiliare nominato presti l'impegno di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico prima della data fissata;

asigna alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito telematico di tali note e, ove nella loro disponibilità, delle copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza prodotti in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

avverte che la mancata trasmissione delle note scritte equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge; e che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina,

Il Giudice

Valeria Totaro

